

Modifiche al regolamento Partecipazione

Sunto delle modifiche apportate rispetto al testo originariamente proposto.

I riferimenti che seguono si riferiscono all'articolato originariamente presentato, ma è indicato il nuovo numero in base alle modifiche di volta in volta fatte

Modifiche minori e correzioni di refusi

- art. 2 comma 1: aggiunto "dell'" prima di "intervento individuale"
- art. 8 comma 2: sostituito "il cui" con "in cui" e aggiunto rinvio anche all'art. 7, analogamente a quanto prevede l'art. 9. Per rendere più chiaro l'ambito di applicazione, le parole "Nel caso in cui il sindaco ritenga" sono sostituite con le parole "Nel caso delle petizioni rivolte al sindaco, ove questo rilevi" (diversamente poteva sembrare che sindaco e giunta potessero bloccare anche l'iter per le petizioni al consiglio)
- art. 11 comma 3, il secondo periodo, è sostituito con "Analogamente – anche in più sedute convocate di comune accordo con i promotori e con la struttura amministrativa competente – ed in modo da non gravare eccessivamente sull'ordinaria attività amministrativa, può essere fornita l'assistenza tecnico-giuridica necessaria od altre indicazioni per la redazione della proposta."
- Art 89 (ora 79) ultimo comma "a complemento del quale" è sostituito con "a complemento della quale" dal momento che il riferimento è all'applicazione del dibattito pubblico e non al codice dei contratti pubblici
- Art- 82 (ora 72), comma 2, dopo "o associazioni" mancava la dovuta integrazione "o forum"

Modifiche recepite da commissione 13.2.2021

- [su osservazione MILAN] art. 6 comma 3, riformulato per chiarire la questione raccolte fondi – sostituire il comma con "La sottoscrizione delle petizioni è sempre libera e gratuita. Non è consentito subordinare la sottoscrizione della petizione al versamento di contributi di qualsiasi tipo. Ogni eventuale diversa raccolta di fondi o contributi esercitata contestualmente, deve essere chiaramente identificata come estranea all'iter della petizione stessa."
- [su osservazione VALLOTTO] art. 7 comma 2, l'incipit "L'ente comunale provvede" è sostituito con "L'ente comunale può provvedere"

- [su osservazioni MILAN e altri] per rendere più chiaro l'iter consiliare e in accoglimento delle osservazioni di cui a verbale, l'articolo 9 è riformulato. Il testo è riprodotto nel paragrafo successivo sulle modifiche "tecniche", essendo frutto anche del confronto con gli uffici, come preannunciato in commissione.

Modifiche "tecniche" (incontro con Segretario, dott. Mozzato e Resp. Segreteria Generale del 16.2.2021)

- Art. 11 comma 2, essendo fuori dai presupposti applicativi del bollo, vanno eliminate le parole "in carta bollata"
- Art. 13 comma 1, le parole "senza ritardo" sono sostituite dalle parole "appena possibile"
- Art. 15 comma 1, dopo "1.000 sottoscrizioni autenticate" e prima della virgola, sono inserite le parole "di elettori del comune"
- Art. 16, comma 1, i doveri di informazione verso il comitato sono poco chiari, pertanto il comma è riformulato in "Il presidente del consiglio comunale cura l'iter consiliare dell'iniziativa popolare, secondo le norme che seguono in attuazione dell'art. 68 dello Statuto comunale, tenendo informati tempestivamente i proponenti delle convocazioni attinenti alla proposta, nonché trasmettendo loro verbali ed eventuali registrazioni pubblicate delle sedute."
- Art. 16, comma 2, i riferimenti alla petizione sono un refuso e devono essere sostituiti con riferimento all'iniziativa. Pertanto "relativa alla petizione" è sostituito con "relativa all'iniziativa", "si esprime sulla petizione" è sostituito con "si esprime sull'iniziativa", e "testo della petizione" è sostituito con "testo dell'iniziativa"
- Artt. 9, 17 e 18 (ora 9, 10, 18 e 19): per petizioni e iniziative, il doppio passaggio di verifica dell'ammissibilità in commissione affari generali, con doppia delibera in consiglio, costituisce un notevole appesantimento dell'iter. Stante il fatto che anche a termini di statuto la procedura appare più snella, ed aggravarla costituirebbe una violazione del divieto di cui all'art. 1 comma 2 della L. 241/1990, è stata necessaria una riformulazione. L'iter consiliare dell'iniziativa popolare è stato reso più aderente al dettato (non proprio chiarissimo per quanto riguarda i concetti di "presentazione" al consiglio ed "esame" e i termini conseguenti). Gli articoli interessati sono così sostituiti:
 - o **Art. 9 – Risposta alle petizioni rivolte alla presidenza del consiglio comunale – ammissibilità e formulazione della risposta**
 Nel caso in cui la petizione sia rivolta alla presidenza del consiglio comunale, la commissione consiliare competente per materia verifica l'ammissibilità della petizione, che effettua accertando il rispetto degli articoli 4, 5, 6 e 7.

Qualora rilevi la carenza di tali presupposti, la commissione dichiara l'inammissibilità della petizione, indicandone i motivi e trasmettendo il proprio motivato parere di inammissibilità al Consiglio, che alla prima seduta utile ne prende atto concludendo il procedimento, o altrimenti prendendo i provvedimenti necessari.

Qualora invece in commissione sia accertata l'ammissibilità formale della petizione, la commissione stessa provvede direttamente a formulare un motivato parere in risposta nel merito alla petizione. Sul motivato parere di risposta così formulato si esprime il consiglio comunale, con dibattito e voto. La trattazione dell'argomento si apre con la lettura del testo della petizione, svolta dal presidente del consiglio, seguita dalla lettura del parere di risposta da parte del presidente della commissione competente. A seguire sono discussi eventuali emendamenti, ammissibili solo sul parere di risposta, prima del voto del consiglio che adotta definitivamente la risposta alla petizione.

In caso di voto finale negativo, il consiglio può deliberare di ripetere l'iter di formulazione del parere di risposta in commissione, o di esprimersi solamente in senso favorevole oppure contrario direttamente sulla petizione.

○ **Art. 10 (nuova introduzione, "9-bis") – Garanzie di informazione e partecipazione al procedimento**

Alla commissione di cui all'art. precedente debbono essere invitati, e hanno diritto di intervenire senza voto, i consiglieri capogruppo.

I presidenti di commissione e del consiglio comunale hanno cura, alla convocazione delle sedute che trattino della petizione, di indirizzarle anche alla conoscenza dei promotori rappresentanti della petizione.

Qualora la petizione abbia raccolto almeno 800 firme, i promotori rappresentanti hanno facoltà di intervenire senza voto nella trattazione relativa alla petizione presso le sedute di commissione che ne trattino. Possono inoltre intervenire, per un tempo complessivamente non superiore a 15 minuti, nella seduta consiliare che si esprime sulla petizione, dopo l'illustrazione del testo della petizione.

○ Art. ex 17 (ora 18) è riformulato in :

Art. 18 (ex 17) – Iter consiliare: verifica di ammissibilità

La commissione consiliare competente per materia verifica l'avvenuto rispetto della disciplina di cui agli articoli 11, 12 comma primo, primo periodo, 13, 14, e 15, inclusa la presenza delle firme autentiche necessarie, escludendo quelle apposte più volte, quelle non autenticate, e se del caso

incaricando il presidente del consiglio comunale, il sindaco, o il segretario generale, di segnalare alle autorità competenti eventuali irregolarità nelle sottoscrizioni o autenticazioni. Dichiara infine, di conseguenza, la validità o meno dell'iniziativa in base all'art. 16.

Ove la commissione ritenga non sussistere le condizioni di cui al precedente comma, rende in tal senso il proprio parere sulla verifica effettuata, del quale entro 60 giorni relaziona in consiglio il presidente della commissione. Il consiglio, udita la relazione, prende atto dell'inammissibilità della proposta concludendo il procedimento, o in caso contrario deliberando sul da farsi.

- Art. 19 (ex 18) è riformulato in:

Art. 19 (ex 18) – Iter consiliare: deliberazione

Ove in base all'articolo precedente sia invece pronunciata l'ammissibilità, il presidente della commissione si accorda con il segretario generale ed il dirigente ovvero l'ufficio competente, per ricevere i necessari pareri per l'adozione della delibera proposta, procedendo secondo l'iter ordinariamente previsto per l'adozione di un atto corrispondente per forma e materia a quello oggetto della proposta.

La commissione competente redige quindi una relazione sulla proposta, composta dalla proposta ricevuta, del parere positivo della commissione sull'ammissibilità della proposta stessa, dei pareri tecnico/amministrativi necessari, e di eventuali osservazioni o proposte di emendamento formulate in commissione. Il presidente della commissione presenta la relazione al consiglio mediante invio della stessa a tutti i consiglieri, entro 60 giorni dal ricevimento a protocollo della proposta definitiva ai sensi dell'articolo 16.

Dalla presentazione della relazione, il consiglio è tenuto a calendarizzare e prendere in esame la proposta entro ulteriori 60 giorni. Se il consiglio non vi provvede nel termine, ed in ogni caso trascorsi 120 giorni dal ricevimento a protocollo della risposta definitiva, ciascun consigliere ha facoltà di richiedere che il consiglio si pronunci definitivamente nel merito, con votazione finale entro 30 giorni da tale richiesta. Nel caso di inutile decorrenza anche di tale termine, la proposta è comunque iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

- Per coerenza sistematica con le innovazioni appena viste, il secondo comma dell'art. 90 (ora 80) è sostituito dal seguente:

In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 19, come se fosse stato validamente raggiunta la soglia di sottoscrizioni, e considerando quale comitato promotore il comitato per la partecipazione ai fini dell'art. 17.

- Art. 61 (ora 50): l'articolo sembra poter far intendere che ci sia un esercizio del bilancio da parte dei forum, il che non è giuridicamente possibile. È stato quindi inserito il terzo comma per rendere chiaro che l'esercizio del bilancio non può che procedere formalmente secondo le modalità ordinarie, e riformulata la rubrica per rendere chiara l'analogia con altre pratiche amministrative già adottate in altre amministrazioni. Il terzo comma introdotto è il seguente:

Resta fermo che l'esercizio del bilancio e dei capitoli di spesa eventualmente coinvolti o da coinvolgere nell'iniziativa, rimane in carico al dirigente competente ed all'attività amministrativa ordinariamente prevista per il tipo di spesa proposto, secondo le indicazioni ed indirizzi dati dagli organi istituzionali competenti in materia finanziaria, salvo l'onere motivazionale di cui all'articolo successivo.

Stralcio di misure al momento prive di un parere positivo degli uffici

Sono stralciati, e rinviati ad approvazione in un secondo momento, gli articoli da 21 a 33 (ora 22 e successivi).

L'art. 22 (ex 21) è sostituito da un articolo di rinvio, per tutti gli aspetti tecnici stralciati, ad un più dettagliato regolamento tecnico per l'indizione e l'effettuazione del referendum. Il rinvio consente, oltre ad un più celere iter per il regolamento in esame, una regolazione più dettagliata e garantistica delle operazioni propedeutiche e di voto del referendum stesso.

Il nuovo articolo 21 è il seguente:

Art. 21 – Aspetti tecnico/procedurali per l'indizione e l'effettuazione del referendum consultivo comunale.

La procedura di iniziativa referendaria consultiva comunale, e per la relativa effettuazione del referendum, è subordinata al rispetto dei requisiti e delle modalità previste in apposito regolamento procedurale, il cui contenuto rispetti i principi e criteri direttivi di cui ai successivi commi.

Per il caso di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, la previsione di modalità di iniziativa consiliare, previa raccolta dei necessari pareri in merito alla possibilità giuridico-amministrativa della consultazione e sull'ammissibilità giuridica del quesito proposto;

Per il caso di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, norme che definiscano:

- a) la costituzione, la rappresentanza e le responsabilità del comitato promotore del referendum, con la presenza di almeno 10 cittadini con i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e iscritti alle liste elettorali del comune;

- b) le modalità di formulazione e presentazione della proposta referendaria, nonché dell'eventuale emendamento e ritiro in caso di parziale o totale impraticabilità giuridico-amministrativa della proposta o del quesito,
- c) le modalità di definizione dei modelli per la raccolta di firme connessa alla proposta, e la regolamentazione della raccolta e autenticazione delle firme;
- d) l'istituzione di una commissione tecnica di garanzia, nominata in modo da assicurarne l'imparzialità e la competenza tecnico-giuridica, con il compito di attestare in via definitiva l'ammissibilità del quesito, accertare il rispetto di eventuali termini, prendere provvedimenti necessari o urgenti di regolazione dell'iter referendario, dichiarare l'eventuale decadenza per obsolescenza del quesito, deliberare l'eventuale accorpamento di più quesiti o la sospensione del referendum in caso di cessazione, scioglimento o sospensione degli organi elettivi;
- e) norme tecniche relative all'indizione del referendum, alla copertura finanziaria delle operazioni, alla definizione delle sedi di voto e delle modalità di pubblicità e propaganda referendaria, alla formazione delle liste elettorali, alla composizione degli uffici elettorali di sezioni, alle modalità di preparazione dei seggi e del materiale elettorale, alle modalità di voto e di scrutinio, anche procedendo a rinvii normativi, semplificazioni, riduzioni ed accorpamenti rispetto alle disposizioni ordinarie in materia elettorale;
- f) garanzie assicurate al comitato promotore, nonché ai consiglieri comunali, per assicurare la sorveglianza e la regolarità delle operazioni di scrutinio;
- g) modalità di proclamazione dei risultati, attestazione della validità del referendum, presa d'atto del risultato presso il consiglio comunale ed eventuali decisioni, impegni o deliberazioni conseguenti da parte dell'amministrazione comunale;

Conseguentemente, anche il terzo comma dell'articolo 84 (già 94) è eliminato.

Altre modifiche da documento di lavoro

“Io scelgo Mirano”

La lista “Io scelgo Mirano” ha presentato al redattore un documento di lavoro con una serie di suggerimenti, delegando *“a chi ha congegnato l'impianto del Regolamento, il compito di apportare le eventuali modifiche atte a evidenziare i punti che intendiamo proporre come contributo della lista”*. Di seguito si riassumono per temi alcune delle osservazioni del documento, in corsivo, e le corrispondenti modifiche apportate in accoglimento dei suggerimenti del documento. L'ordine con cui sono affrontati i temi rispecchia grosso modo quello del documento stesso, salvo alcuni temi la cui rilevanza evidentemente è trasversale.

Tema I – Chiarire meglio i ruoli, evitare aspettative infondate

"l'impianto dei Forum dovrebbe chiarire fin dal Regolamento finalità, compiti e ruoli, di modo che non si producano ambiguità e aspettative infondate"

"Temiamo che si rischi nella pratica di mettere in campo una sorta di confronto tra "associazioni di categoria", le quali sono "obbligate", in qualche modo, a sostenere la propria parte, rivendicando il proprio ruolo e i propri diritti."

"è prioritario che i Forum possano essere luoghi informativi (nei due sensi: comune – associazioni – comune) e consultivi (raccogliere le opinioni)."

Condividendo queste considerazioni e per chiarire meglio questi punti fermi, il terzo comma dell'art. 46 (ora 35) è sostituito da tre nuovi commi:

"La partecipazione ai forum, pertanto, avviene in spirito costruttivo, di buona fede e leale collaborazione tra tutti gli enti, le categorie ed i membri partecipanti, e tra essi e l'amministrazione comunale. Le finalità della partecipazione ai Forum consistono nello scambio di informazioni, segnalazioni ed analisi della realtà tra i partecipanti dei forum e l'amministrazione comunale e viceversa, allo scopo di migliorare la condivisione dei progetti, delle attività e degli interventi nella Città di Milano. In alcune particolari occasioni, è possibile intensificare il livello democratico delle decisioni, attraverso gli strumenti di cui agli articoli 49 e 50, ovvero far ricorso ad attività concrete sul campo, di volontariato e di sussidiarietà, di cui al Titolo V del presente regolamento.

Resta sempre ferma – come prevede inderogabilmente la legge – la responsabilità ultima delle decisioni e dell'attività amministrativa in capo alle istituzioni comunali, nonché il dovere morale e giuridico di correttezza dell'amministrazione di motivare eventuali decisioni finali difformi da quanto espresso nelle sedi partecipative.

La partecipazione ed ogni contributo dei membri all'attività dei Forum stessi è effettuata in forma volontaria ed in spirito di liberalità e gratuità: non sono conferiti gettoni di presenza od altre forme di retribuzione specifica ai membri e rappresentanti degli organi dei forum."

- Si potrebbe inoltre prendere in considerazione, per mettere meglio in luce quelli che sono i compiti dei forum, di anticipare il capo III che li elenca, al posto del capo II che invece indica la composizione ed il funzionamento interno dei forum. Per evitare troppi sconvolgimenti dei riferimenti durante il lavoro in commissione, si tratta di uno spostamento che se condiviso sarà effettuato in chiusura dei lavori.
- Nel frattempo e in ogni caso, per maggiore chiarezza, il nome "Attribuzioni dei forum" del capo III è stato modificato in **"Attività e compiti dei forum"**

Tema II – Chiarire meglio chi e come prende le decisioni / evitare “colpi di maggioranza”

“è prioritario che i Forum possano essere luoghi informativi (nei due sensi: comune – associazioni – comune) e consultivi (raccogliere le opinioni). Non però, luoghi dove si decide per maggioranza. La discussione va riportata fedelmente, con tutti i contributi, preferibilmente arrivando a una sintesi costruttiva di mediazione, ma non obbligatoriamente. Il Forum, per sua stessa natura non può essere un organo consultivo cui l’amministrazione deve obbligatoriamente conformarsi. Devono essere accettati e previsti l’informazione, lo scambio, il confronto, il compromesso, quali valori fondanti, ma alla fine l’amministrazione deve decidere prendendosi la responsabilità di fare sintesi e riuscire a contemperare le diverse soluzioni.”

- Pare che questo tipo di considerazioni siano a questo punto in parte già affrontate con le modifiche del primo tema (in particolare con l’introduzione del comma 4 dell’art. 35 (già 46) per quanto riguarda l’assunzione di responsabilità e correttezza da parte dell’amministrazione.
- Per altra parte, probabilmente il ragionamento sulla ricerca di consenso e condivisione, evitando per quanto possibile il ricorso a votazioni a maggioranza “forzata”, sia una preoccupazione già espressa e condivisa nell’art. 54 (43 nella nuova formulazione) ai commi primo ed al comma secondo, che chiede nuovamente il tentativo di trovare una posizione di consenso comune e di tentare una ulteriore conciliazione, prima di passare al metodo maggioritario.

Tema III – Approfondire il rilievo degli istituti di sussidiarietà

“Al problema della “categorizzazione”, nel senso negativo e anticonstruttivo del termine, e a quanto si accennava prima, circa la difficoltà, già vissuta nelle Consulte, di arrivare a soluzioni unitarie tra associazioni e amministrazione, pensiamo sia possibile ovviare, almeno in parte, dando un maggiore rilievo allo strumento degli Istituti di Sussidiarietà, attraverso una più approfondita definizione del loro ruolo e modalità di funzionamento.”

- Anche in questo caso, si è provveduto ad inserire ulteriore richiamo alle iniziative di sussidiarietà, nell’inserimento già visto al terzo comma dell’art. 35 (già 46).
- Per definire meglio il ruolo degli istituti di sussidiarietà rispetto ai forum, nel Capo III relativo ai compiti dei forum si è inserito nuovo rinvio con apposito articolo:

Art. 55 (nuovo) – Laboratori ed iniziative di sussidiarietà e volontariato pubblico

In connessione alle esigenze manifestate ed alle progettualità in essere, i forum ed i loro membri possono rendersi concretamente disponibili ad attuare attività di interesse per la collettività di pronta e concreta realizzabilità, come:

- a) progetti e microprogetti legati alla vita della comunità locale, che prevedano azioni continuative in materia di partecipazione, aggregazione, cultura, sport, turismo, attività sociali, educazione e formazione;
- b) interventi di manutenzione puntuale e/o gestione manutentiva ordinaria del patrimonio pubblico comunale in materia di arredo urbano, verde pubblico, viabilità, edifici e strutture;
- c) interventi misti tra i precedenti, ed anche interventi che innestino in tutto o in parte gli strumenti e le attribuzioni, budget ed informazioni previste dagli articoli precedenti del presente capo.

Tali interventi sono regolati secondo la disciplina di cui al titolo V del presente regolamento, cui si rinvia.

Tema IV – Età del forum giovani

"ci pare un problema il fatto che al Forum giovani possano partecipare solo i maggiori di 18 anni, senza prevedere che i più giovani possano partecipare, se autorizzati dai genitori"

- l'età di cui all'art. 71 (ora 61) è stata ridotta a 16 riformulando la lettera b):

b) i giovani miranesi, di età compresa tra i 16 ed i 30 anni, che aderiscano come singoli al Forum. L'adesione è fatta prima dell'avvio del nuovo anno, per l'anno successivo, mediante apposito invito alla cittadinanza interessata promosso dall'assessore o delegato del sindaco competente. Per i minori, l'adesione contiene autorizzazione da parte dei genitori a partecipare alle attività;

Tema V - Evitare forme di "rappresentanza categoriale", mantenere la discussione in un orizzonte comunitario, sociale, unitario

- [Relativamente all'analisi strategica] "Preferiremmo che tale analisi di base partisse da punti di riferimento comuni, quali, oggi, sono gli obiettivi di sostenibilità, in tutti i campi, sociale, ambientale, economica, sanitaria ecc..... Certamente ogni Forum tematico svolgerà l'analisi dalla sua ottica, ma avendo come riferimento comune il benessere complessivo dei cittadini e cittadine, la rigenerazione urbana, sociale, culturale e ambientale. Un accenno anche alla "Carta dei Valori del Territorio", condivisa in preparazione ai lavori di predisposizione del PAT di Mirano, potrebbe essere utile a fornire la base di riferimento per l'analisi strategica dei Forum."

- È stata ridotta la terminologia tipica dell'analisi SWOT nell'art. 48 (già 59) ed inserita una terminologia meglio ritagliata alle istanze sociali e comunitarie. L'elencazione fa ora costante riferimento alla comunità miranese nel suo complesso. Sono stati inseriti i riferimenti

agli obiettivi agenda 2030 e alla “Carta dei Valori del Territorio” come base di partenza per l’analisi. I primi tre commi dell’articolo 48 (ex 59) sono ora riformulati come segue:

Nello spirito di orientare l’azione dei forum e della partecipazione verso un apporto ed un atteggiamento positivo e costruttivo per la città, ciascun forum sviluppa e tiene aggiornato un documento strategico relativo all’ambito ed alla realtà che il forum stesso rappresenta, tenendo come obiettivo lo sviluppo armonico (non solo economico, ma anche sociale e culturale) dell’intera comunità miranese, in particolare redigendo una lettura della realtà in quattro ambiti:

- a) gli elementi contrari o dannosi per lo sviluppo della comunità miranese, che siano “esterni” ovvero non rientrino nel controllo della città stessa;
- b) gli elementi di opportunità e di potenziale aiuto allo sviluppo, sempre “esterni” ovvero al di fuori delle capacità di controllo della città;
- c) le difficoltà, le caratteristiche e gli elementi dannosi per lo sviluppo “interni”, ovvero che provengono dalla stessa realtà della comunità di Mirano;
- d) i punti di forza, le capacità e gli elementi di aiuto allo sviluppo, “interni” ovvero provenienti dalla realtà della comunità di Mirano.

Redatta l’analisi dei quattro ambiti, il forum può decidere di completarlo anche indicando alcuni possibili obiettivi strategici da perseguire, indicando:

- e) strategie che individuino ambiti su cui puntare per mettere a frutto insieme i punti di forza interni (c) con le opportunità esterne (b);
- f) strategie che sottolineino attenzioni da usare per evitare che possibili “minacce” esterne (a) colpiscano le debolezze (c) individuate;
- g) strategie di rafforzamento per alleviare le difficoltà interne (c), anche sfruttando eventuali opportunità esterne (b) presenti;
- h) strategie volte a ridurre o a neutralizzare elementi dannosi esterni (a), in particolare sfruttando le capacità presenti nella città (d);

Lo sviluppo del documento di analisi strategica può essere fatto attraverso il libero dibattito all’interno di ciascun forum, anche con l’aiuto di tecniche apposite (brain-storming, gruppi di lavoro per ciascun ambito, ecc.). Base per promuovere la discussione ed indirizzare i miglioramenti desiderati, possono essere la “Carta dei Valori del Territorio” (di cui eventualmente promuovere l’aggiornamento) che accompagna lo strumento del Piano di Assetto del Territorio vigente, nonché gli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” promossi dall’Organizzazione per le Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – Agenda 2030). L’assessore, il consigliere delegato competente o un’altra figura di facilitatore possono preparare uno schema di lavoro per facilitare l’operato del forum.

Tema VI – Strumenti a distanza in particolare in periodi epidemici

“Non dovrebbero mancare, inoltre, accenni alla possibilità di impiego di strumenti web per condurre le riunioni/incontri, nonché l’opportunità che tutti gli strumenti di consultazione siano svolti nell’interesse preminente della tutela della salute della popolazione dai fenomeni di trasmissione di agenti infettivi, qualora lo richiedano le circostanze del momento”

- Lo strumento è già previsto all’articolo 46 (ex 57)

- Si è tuttavia inserito, a testuale recezione del concetto, un ultimo comma:

Le sedute informatiche sono doverose nell'interesse preminente della tutela della salute della popolazione dai fenomeni di trasmissione di agenti infettivi, fintantoché lo richiedano le circostanze del momento.

Tema VII – Parità di genere

"Osserviamo che la necessità di economia di esposizione, possa essere sacrificata per lo meno quando si parla di cittadini, visto che costa poco, sostituirlo con "cittadine e cittadini"."

- Condividendo la considerazione, è stato inserito il richiamo espresso anche alle cittadine, nei seguenti punti:
 - Nel testo della delibera, terzo considerato
 - Nella premessa del regolamento, quarto CONSIDERATO, quarto punto, e quinto CONSIDERATO
 - Art. 1, comma 1
 - Art. 4, comma 1 e 2
 - Art. 12 (già 11), comma 1
 - Art. 22 (già 21), comma 3, lett. a)
 - Art. 36 (ex 47) punto 1
 - Art. 46 (ex 57) comma 2
 - Art. 49 (già 60), comma 1
 - Art. 56 (già 66) nella rubrica, nel comma 1 e comma 2
 - Art. 57 (ex 67) comma 1
 - Art. 67 (ex 77), lett. a) e d)
 - Art. 72 (ex 82), comma 2
 - Titolo V, capo II, rubrica del capo
 - Art. 73 (ex 83) nella rubrica
 - Art. 74 (ex 84) nella rubrica e nel primo comma
 - Art. 75 (ex 85) comma 2
 - Art. 77 (ex 87)
- La dicitura solo al maschile è stata mantenuta dove costituisce espressa e testuale citazione di un testo già esistente, e per questo oltre che per tutte le occasioni in cui si siano usati altri termini (presidente, segretario, ecc) si è pensato di mantenere la clausola introduttiva sull'economia comunicativa del maschile.

Adattamento della numerazione

Nel testo, sono stati messi tra parentesi i numeri della numerazione della proposta. Nel definitivo, ove approvato, la numerazione "di lavoro" tra parentesi ovviamente sarà rimossa.

Si deve considerare che nel corpo dell'articolato sono già stati conseguentemente modificati i rinvii in base alla nuova numerazione